



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 114 del 01/08/2012**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2012, n. 1431

Indirizzi per il coordinamento della procedura di Autorizzazione Unica di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 con la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale ex D.Lgs n. 152/2006.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, Dott.ssa Loredana Capone, di concerto con l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Dott. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo e dal Servizio Rischio Industriale, confermata dai rispettivi dirigenti di Servizio, riferiscono quanto segue:

Il D.L.vo 387/2003 in materia energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili è finalizzato a:

- a) promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- b) promuovere misure per il perseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1;
- c) concorrere alla creazione delle basi per un futuro quadro comunitario in materia;
- d) favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane.

L'art. 2, comma 1-a, del D.L.vo 387/2003 definisce "fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili": le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

L'art. 12 comma 3 del richiamato D.L.vo stabilisce che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

Il successivo comma 4 stabilisce che:

L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui

all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

Detta normativa nazionale di settore è stata modificata ed integrata con il D.L.vo n. 28/2011, di recepimento della direttiva europea 2009/28/CE

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con DM n° 47987 in data 10.06.2010, ha emanato le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Nell'ambito di tali linee guida il suddetto Dicastero ha disciplinato, tra l'altro:

- i contenuti minimi dell'istanza per l'autorizzazione unica (capitolo 13)
- le modalità di avvio e di svolgimento del procedimento unico (capitolo 14)
- i contenuti essenziali dell'autorizzazione unica (capitolo 15)

In particolare, il paragrafo 13.2. di dette linee guida, stabilisce che "l'istanza è inoltre corredata della specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e di cui è fornito un elenco indicativo nell'allegato 1 dove al punto 1 è riportata proprio l'autorizzazione integrata ambientale di cui al D.Lgs n. 59/2005."

Il successivo paragrafo 14.1. stabilisce che "Il procedimento unico si svolge tramite conferenza di servizi, nell'ambito della quale confluiscono tutti gli apporti amministrativi necessari per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990 in materia di conferenza di servizi preliminare."

In materia ambientale il paragrafo 14.13. stabilisce che "Gli esiti delle procedure di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, comprensive, ove previsto, della valutazione di incidenza nonché di tutti gli atti autorizzatori comunque denominati in materia ambientale di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono contenuti in provvedimenti espressi e motivati che confluiscono nella conferenza dei servizi. Ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, i lavori della conferenza di servizi rimangono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione di dette procedure."

Inoltre il paragrafo 15.5. stabilisce che "L'autorizzazione unica prevede... Resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica."

L'art. 29/bis del D.L.vo 152/2006 e smi ("Norme in materia ambientale") stabilisce che sono soggette all'autorizzazione integrata ambientale (AIA) quelle tipologie di impianti elencate nell'allegato VIII della parte seconda del richiamato D.L.vo 152/2006 e smi.

Tra le attività riportate nel suddetto allegato e rientranti nelle tipologie considerate dal D.L.vo 387/2003 sono da considerare, per quanto qui rileva, le attività energetiche con potenza termica di combustione di oltre 50 MW.

Pertanto, gli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonti rinnovabili, nuovi, ovvero sottoposti a modifiche sostanziali, qualora di potenza termica di combustione superiore a 50 MW sono assoggettati all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e quindi anche alla parte seconda del D.L.vo 152/2006 e smi.

In materia ambientale la Regione Puglia con Legge n° 17 in data 14.07.2007 ("Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale"), ha operato le seguenti deleghe:

art. 2. "A decorrere dal 1° luglio 2007 entra in vigore l'operatività della delega alla provincia competente per territorio e ai comuni delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla Lr. 11/2001 e s.m.i."

art. 4. “A decorrere dal 1° luglio 2007 entra in vigore l’operatività della delega alla provincia competente per territorio delle funzioni concernenti il rilascio, nel rispetto dei tempi e delle modalità definite dalla normativa comunitaria e nazionale di settore vigente, delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera finalizzate alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, così come disposta dall’articolo 16 della Lr. 17/2000.”

art. 7. comma 1. “Nel rispetto del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per l’autorizzazione integrata ambientale, definito dalla Regione ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), l’istruttoria e il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale per le attività di cui all’allegato I dello stesso decreto è delegata, a decorrere dal 1° luglio 2007, alla provincia competente per territorio.”

art. 7. comma 2. “Per le opere e gli interventi sottoposti a VIA e contemporaneamente rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 59/2005, è facoltà del proponente ottenere che la procedura di VIA sia integrata nel procedimento per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, nel rispetto delle procedure definite dalla normativa nazionale di settore.”

Da quanto sopra ed in considerazione dell’interpretazione autentica del richiamato art. 7 comma 1 formulata dall’art. 35 della L.r. 19/2010, consegue che per tutte le istanze di carattere ambientale prodotte successivamente al 1° luglio 2007, la richiamata legislazione regionale vigente individua quale Autorità competente al rilascio dei prescritti pareri/autorizzazioni la Provincia territorialmente interessata, fatta eccezione per gli impianti di rilevanza statale ovvero per quelli la cui istanza è precedente la suddetta data.

Per tutto quanto premesso,

- rilevato che nell’Autorizzazione Unica confluiscono autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, ed in particolare l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- valutate le prime risultanze e criticità conseguenti all’attività istruttoria svolta e riferite dall’Autorità competente nel rilascio dell’Autorizzazione Unica;
- preso atto delle risultanze della riunione svoltasi il giorno 25 giugno 2012, presso il Gabinetto della Presidenza, in adempimento alla nota n° AOO\_CONFDIR n° 39 in data 22.06.2012;
- rilevata la necessità di dover semplificare/accelerare il procedimento amministrativo in questione, così come richiesto, in via generale, dalla legge n. 241 del 1990, e quindi fornire specifiche indicazioni all’Autorità competente in materia di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;

Vengono definiti, sulla scorta della normativa sopra riportata e di quella connessa per competenza, anche se non esplicitamente richiamata, i seguenti

Indirizzi per il coordinamento del procedimento di Autorizzazione Unica (AU) con quello di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

Caso A): L’intervento di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed il relativo impianto di rete non sono da sottoporre a procedura di valutazione di impatto ambientale.

In tal caso la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) si coordina direttamente con la procedura di Autorizzazione Unica (A U).

Per le istanze di autorizzazione unica presentate dopo il 1° luglio 2007, l’esplicazione dell’istruttoria tecnica ai fini AIA che confluisce nel procedimento di Autorizzazione Unica viene svolta dalla Provincia competente per territorio nell’ambito delle Conferenze di Servizi indette dal responsabile del procedimento di AU.

Per le istanze di autorizzazione unica antecedenti il 1° luglio 2007, l’esplicazione dell’istruttoria tecnica ai fini AIA, che confluisce nell’AU, viene svolta dall’autorità regionale competente in AIA. In entrambi i casi l’Autorità competente in materia di AIA esprimerà il proprio apporto istruttorio secondo i contenuti di

cui all'art. 29-sexies del D.L.vo 152/2006 e smi che confluiranno nell'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D.L.vo 387/2003.

Caso B): L'intervento di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed il relativo impianto di rete sono da sottoporre a procedura di valutazione di impatto ambientale.

In tal caso ed in coincidenza dell'Autorità competente in materia di VIA con quella competente in materia di AIA, la procedura di VIA coordinerà la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per poi confluire nell'Autorizzazione Unica (AU).

Pertanto, al fine di semplificare e accelerare l'istruttoria dell'istanza, come in via generale richiesto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi, il Proponente, nell'ambito del procedimento di VIA, dovrà presentare all'Autorità Competente VIA e all'ARPA-DAP competente la specifica documentazione indicata dalla DGR 1388/06 o da altra disciplina provinciale in materia di AIA, al fine di consentire l'emanazione del provvedimento conclusivo di compatibilità ambientale anche in qualità di atto di assenso AIA.

Qualora l'Autorità competente in materia di VIA non coincide con quella competente in materia di AIA, l'Autorità competente in materia di Autorizzazione Unica acquisirà l'istruttoria tecnica dell'Autorità competente in materia AIA in sede di conferenza dei servizi.

Caso C): L'intervento di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed il relativo impianto di rete, su richiesta autonoma del proponente, ha già scontato con l'emanazione di specifico atto rilasciato dall'Autorità competente, la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero la procedura di VIA e l'attività rientra nel campo di applicazione dell'AIA.

In tal caso il proponente dovrà presentare all'Autorità Competente per l'AU, all'Autorità Competente AIA (Regione o Provincia, secondo il criterio temporale di cui al precedente caso a)) e all'ARPA-DAP competente, la specifica documentazione indicata dalla DGR 1388/06 o da altra disciplina provinciale, al fine di consentire all'Autorità competente per l'AU di convocare una ulteriore riunione di Conferenza di Servizi nella quale possa confluire l'istruttoria tecnica dell'Autorità competente in AIA.

L'Autorizzazione Unica, in ogni caso, dovrà riportare in forma esplicita e comprensibile per il Gestore, l'obbligo degli aggiornamenti e dei periodici rinnovi cui è assoggettata l'autorizzazione integrata ambientale confluita nell'A.U.

Per quanto sopra,

si propone alla Giunta di approvare gli Indirizzi per il coordinamento del procedimento di Autorizzazione Unica (A U) con quello di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che individuano le prime misure operative tendenti a semplificare / accelerare il procedimento amministrativo connesso al rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui al D.L.vo 387/2003 in materia di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

#### COPERTURA FINANZIARIA CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrate che di spesa e dalla stessa non deriva onere economico a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente di concerto con l'Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propongono alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4 comma. 4 lett. a) e k) della L.R. 7/1997.

Tanto premesso,

LA GIUNTA

udita la relazione degli Assessori allo Sviluppo Economico ed alla Qualità dell'Ambiente, e la conseguente proposta;

viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dall'Istruttore e dai Dirigenti del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo e del Servizio Rischio Industriale;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

- di approvare, sulla base di quanto riportato nelle premesse e qui integralmente riportate, gli Indirizzi per il coordinamento del procedimento di Autorizzazione Unica (AU) con quello di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) tendenti a semplificare/accelerare il procedimento amministrativo connesso al rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui al D.L.vo 387/2003 in materia di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili:

Caso A): L'intervento di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed il relativo impianto di rete non sono da sottoporre a procedura di valutazione di impatto ambientale.

In tal caso la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) si coordina direttamente con la procedura di Autorizzazione Unica (AU).

Per le istanze di autorizzazione unica presentate dopo il 1° luglio 2007, l'esplicazione dell'istruttoria tecnica ai fini AIA che confluisce nel procedimento di Autorizzazione Unica viene svolta dalla Provincia competente per territorio nell'ambito delle Conferenze di Servizi indette dal responsabile del procedimento di AU.

Per le istanze di autorizzazione unica antecedenti il 1° luglio 2007, l'esplicazione dell'istruttoria tecnica ai fini AIA, che confluisce nell'AU, viene svolta dall'autorità regionale competente in AIA.

In entrambi i casi l'Autorità competente in materia di AIA esprimerà il proprio apporto istruttorio secondo i contenuti di cui all'art. 29-sexies del D.L.vo 152/2006 e smi che confluiranno nell'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D.L.vo 387/2003.

Caso B): L'intervento di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed il relativo impianto di rete sono da sottoporre a procedura di valutazione di impatto ambientale. In tal caso ed in coincidenza dell'Autorità competente in materia di VIA con quella competente in materia di AIA, la procedura di VIA coordinerà la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per poi confluire nell'Autorizzazione Unica (AU).

Pertanto, al fine di semplificare e accelerare l'istruttoria dell'istanza, come in via generale richiesto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi, il Proponente, nell'ambito del procedimento di VIA, dovrà presentare all'Autorità Competente VIA e all'ARPA-DAP competente la specifica documentazione indicata dalla DGR 1388/06 o da altra disciplina provinciale in materia di AIA, al fine di consentire l'emanazione del provvedimento conclusivo di compatibilità ambientale anche in qualità di atto di assenso AIA.

Qualora l'Autorità competente in materia di VIA non coincide con quella competente in materia di AIA, l'Autorità competente in materia di Autorizzazione Unica acquisirà l'istruttoria tecnica dell'Autorità competente in materia AIA in sede di conferenza dei servizi.

Caso C): L'intervento di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed il relativo impianto di rete, su richiesta autonoma del proponente, ha già scontato con l'emanazione di specifico atto rilasciato dall'Autorità competente, la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero la procedura di VIA e

l'attività rientra nel campo di applicazione dell'AIA.

In tal caso il proponente dovrà presentare all'Autorità Competente per l'AU, all'Autorità Competente AIA (Regione o Provincia, secondo il criterio temporale di cui al precedente caso a) e all'ARPA-DAP competente, la specifica documentazione indicata dalla DGR 1388/06 o da altra disciplina provinciale, al fine di consentire all'Autorità competente per l'AU di convocare una ulteriore riunione di Conferenza di Servizi nella quale possa confluire l'istruttoria tecnica dell'Autorità competente in AIA.

L'Autorizzazione Unica, in ogni caso, dovrà riportare in forma esplicita e comprensibile per il Gestore, l'obbligo degli aggiornamenti e dei periodici rinnovi cui è assoggettata l'autorizzazione integrata ambientale confluita nell'A.U.

- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio proponente, al Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per l'Energia, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ad ARPA Puglia - Direzione Generale, alle Province della Regione Puglia;

- di disporre a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale la pubblicazione del presente atto nel BURP ai sensi dell'art. 6 della LR 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Teresa Scaringi Dott. Nichi Vendola

---